



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

62/2016
Maggio/3/2016 (*)
Napoli, 5 Maggio 2016

Con la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo che dovranno essere utilizzati nel modello F24, per il versamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Si ricorda, infatti, che dal 1° aprile 2016, come previsto dal provvedimento del 17 marzo 2016, tutte le imposte collegate alla dichiarazione di successione dovranno essere versate utilizzando non più il modello F23 ma il modello F24.

Con **Provvedimento n. 40892 del 17 marzo 2016**, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dal D.M. 8 novembre 2011, ha esteso le modalità di **versamento mediante Mod. F24** alle **somme dovute in relazione alla presentazione di dichiarazione successione**.

In particolare, il suddetto provvedimento ha previsto che, a decorrere **dal 1° aprile 2016**, ***l'imposta sulle successioni, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché gli interessi, le sanzioni e gli altri importi accessori***, collegati alla presentazione della dichiarazione di successione **debbono essere versati tramite Mod. F24**.

Orbene, ciò premesso, con la **Risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **i codici tributo che dovranno essere**

utilizzati nel modello F24, per il versamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

CODICI TRIBUTO F24 IMPOSTE DICHIARAZIONE SUCCESSIONE

Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- **"1530" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria";**
- **"1531" denominato "Successioni - Imposta catastale";**
- **"1532" denominato "Successioni - Tassa ipotecaria";**
- **"1533" denominato "Successioni - Imposta di bollo";**
- **"1534" denominato "Successioni - Imposta sostitutiva INVIM";**
- **"1535" denominato "Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997";**
- **"1536" denominato "Successioni - Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo - art. 13, D.Lgs. n. 472/1997";**
- **"1537" denominato "Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, D.Lgs. n. 472/1997".**

Per consentire la corretta **identificazione nel modello F24 del soggetto "defunto"**, la risoluzione ha istituito il seguente codice identificativo:

- **"08" denominato "Defunto"**

Come compilare frontespizio F24

La sezione da utilizzare all'interno del modello F24 è naturalmente quella relativa all'Erario, avendo cura di indicare:

- **Nel campo "anno di riferimento" va riportato l'anno del decesso;**
- **Nella sezione "Contribuente" devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede;**
- **Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va il codice fiscale del de cuius, mentre nel**

campo "codice identificativo" va scritto il codice "08", denominato "Defunto".

CODICI TRIBUTO F24 SOMME DOVUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI EMESSI DAGLI UFFICI FINANZIARI.

In aggiunta a quelli da utilizzare in sede di autoliquidazione, il documento di prassi ha definito, anche i codici tributo da indicare nell'F24 per versare le somme dovute, sempre in relazione alla dichiarazione di successione, a seguito di:

- *avvisi di liquidazione*
- *definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione*
- *definizione delle sole sanzioni*
- *accertamento con adesione*
- *conciliazione giudiziale.*

Codici tributo avvisi di liquidazione

Per consentire il versamento delle **somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici**, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- **"A140" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria - Avviso di liquidazione dell'imposta";**
- **"A141" denominato "Successioni - Imposta catastale - Avviso di liquidazione dell'imposta";**
- **"A142" denominato "Successioni - Tassa ipotecaria - Avviso di liquidazione dell'imposta";**
- **"A143" denominato "Successioni - Imposta sostitutiva INVIM - Avviso di liquidazione dell'imposta";**
- **"A144" denominato "Successioni - INVIM Erario - Avviso di liquidazione dell'imposta";**
- **"A145" denominato "Successioni - INVIM Comuni - Avviso di liquidazione dell'imposta";**

- "A146" denominato "Successioni - Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A147" denominato "Successioni - Imposta di successione - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A148" denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A149" denominato "Successioni - Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A150" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A151" denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- "A152" denominato "Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta".

Codici tributo per definizione per acquiescenza o pagamento spontaneo di avvisi di accertamento o di liquidazione

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza ex [art. 15 D.Lgs. n. 218/1997](#) o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- "A153" denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A154" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A155" denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A156" denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A157" denominato "Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A158" denominato "Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Omessa impugnazione";

- "A159" denominato "Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- "A160" denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Omessa impugnazione";
- "A161" denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Omessa impugnazione";
- "A162" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Omessa impugnazione";
- "A163" denominato "Successioni - Sanzione INVIM - Omessa impugnazione";
- "A164" denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Omessa impugnazione".

Codici tributo per definizione delle sole sanzioni

Per consentire il versamento delle **somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni** ex [art. 17 D.Lgs. n. 472/1997](#), richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- "A165" denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Definizione delle sole sanzioni";
- "A166" denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Definizione delle sole sanzioni";
- "A167" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Definizione delle sole sanzioni";
- "A168" denominato "Successioni - Sanzione INVIM - Definizione delle sole sanzioni".

Codici tributo per accertamento con adesione

Per consentire il versamento delle **somme dovute a seguito di accertamento con adesione** - [D.Lgs. n. 218/1997](#), su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- "A169" denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Accertamento con adesione";

- **"A170" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A171" denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A172" denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A173" denominato "Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A174" denominato "Successioni - INVIM - Erario e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A175" denominato "Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Accertamento con adesione";**
- **"A176" denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Accertamento con adesione";**
- **"A177" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Accertamento con adesione";**
- **"A178" denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Accertamento con adesione";**
- **"A179" denominato "Successioni - Sanzione INVIM - Accertamento con adesione";**
- **"A180" denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Accertamento con adesione".**

Codici tributo per conciliazione giudiziale

Per consentire il versamento, delle **somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale** [ex artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546/1992](#), su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- **"A181" denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi -Conciliazione giudiziale";**
- **"A182" denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";**
- **"A183" denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";**

- "A184" denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- "A185" denominato "Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- "A186" denominato "Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- "A187" denominato "Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- "A188" denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Conciliazione giudiziale";
- "A189" denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Conciliazione giudiziale";
- "A190" denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Conciliazione giudiziale";
- "A191" denominato "Successioni - Sanzione INVIM - Conciliazione giudiziale";
- "A192" denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Conciliazione giudiziale".

Come compilare F24

In sede di compilazione del modello F24, **i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", nel formato "AAAA", dei dati riportati nell'atto emesso dall'Ufficio.

Per i codici tributo **A145 - A159 - A175 - A187**, inoltre, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif" è **indicato il codice catastale del comune**, reperibile nella "tabella dei Codici Catastali dei Comuni", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

!!! Attenzione !!!

Per il pagamento delle **spese di notifica** degli atti emessi dagli Uffici, dovrà utilizzarsi il vigente **codice tributo "9400 - spese di notifica per atti impositivi"**.

PERIODO TRANSITORIO

Al fine di permettere l'adeguamento al nuovo sistema di versamento, l'Agenzia concede, ***fino al 31 dicembre 2016, la possibilità di utilizzare ancora il Mod. F23, in alternativa al Mod. F24.***

Tale alternativa non è possibile invece per i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, i quali dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC